

Sicurezza sul lavoro - Nuovo Accordo Stato-Regioni - Formazione obbligatoria per i datori di lavoro

Come già comunicato è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR 2025), che sostituisce i precedenti Accordi emanati in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Tra le novità più rilevanti c'è la previsione dell'obbligo formativo per i datori di lavoro definito dal TUSSL come:

- soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;
- ovvero, soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa (sia una singola persona fisica, sia un organo collegiale);
- ovvero, soggetto che ha la responsabilità dell'unità produttiva.

I datori di lavoro avranno 2 anni di tempo per frequentare i corsi di formazione (durata 16 ore), a partire dalla entrata in vigore dell'ASR (giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta).

La norma prevede anche un obbligo di aggiornamento periodico.

Il corso potrà essere erogato in presenza, in videoconferenza sincrona¹ o in e-learning e potrà essere personalizzato secondo le specifiche esigenze aziendali.

Tra le altre novità segnaliamo:

- fissata a 12 ore la durata dei corsi per i preposti e i dirigenti di nuova nomina;
- chiarito che l'aggiornamento del proposto (6 ore) deve essere effettuato "*con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi*"; l'aggiornamento periodico dei preposti e le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza;

¹ **Videoconferenza Sincrona** (FAD Sincrona): evento formativo, veicolato attraverso un supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione monitorato dal soggetto organizzatore del corso, anche al fine di gestire le presenze e le interazioni "in diretta".

E-Learning (FAD Asincrona): modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semi strutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro.

Nell'anticipare che sarà nostra cura tornare ad illustrare in maniera approfondita l'ASR 2025 segnaliamo gli aspetti del **regime transitorio**:

- non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dell'ASR 2025 possono essere *"avviati i corsi secondo le vecchie regole"*;
- i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore dell'ASR 2025; i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell'ASR 2025, con contenuti conformi all'ASR 2025, saranno riconosciuti;
- sono fatti salvi i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti effettuati in vigenza delle vecchie regole; per il preposto l'obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'ASR 2025, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ASR 2025;
- il nuovo corso di formazione per lavoratori e datori di lavoro che operano in ambienti confinati deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dell'ASR 2025;
- i corsi di formazione di abilitazione per caricatori per la movimentazione di materiali e carroponti devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dell'ASR 2025.